

## REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2004

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di polietilene tereftalato originario dell'Australia e della Repubblica popolare cinese, chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di polietilene tereftalato originario del Pakistan e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il 19 febbraio 2004 la Commissione ha istituito con il regolamento (CE) n. 306/2004<sup>(2)</sup> (in seguito denominato «il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di polietilene tereftalato (in seguito denominato «PET») originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (in seguito denominati «i paesi interessati»).
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e la fine del PI (in seguito denominato «il periodo in esame»).

## 2. PROCEDURA D'INCHIESTA PARALLELA

- (3) Si ricorda che un riesame intermedio delle importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan è stato aperto mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 22 maggio 2003<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.

## 3. FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

- (4) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.
- (5) Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta, hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.
- (6) I servizi della Commissione hanno inoltre illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, si è provveduto a modificare di conseguenza la proposta di un dazio antidumping definitivo.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Si ricorda che al considerando 14 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20 e originario dei paesi interessati.
- (8) Inoltre, al considerando 18 del regolamento provvisorio si afferma che la Commissione ha accertato che il PET prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati e esportato nella Comunità sono prodotti simili, in quanto i diversi tipi di PET esistenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e trovano le stesse applicazioni.